

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ERMINERO, ZANIBELLI, PANDOLFI, ORIGLIA, GIRARDIN

Presentata il 27 marzo 1969

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Premesso che lo articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 « Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 », prevede la concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione di fabbricati ad uso di civile abitazione nei comuni della Sicilia distrutti dal terremoto del 14-15 gennaio 1968, e che in sede di conversione in legge (legge 18 marzo 1968, n. 241) alle parole « stesso comune » sono state aggiunte le altre « o d'altro comune

terremotato della Sicilia », si osserva che tale limitazione risulta lesiva degli interessi di coloro che, per motivi di lavoro o professionali, sono ormai stabilmente residenti in altri comuni della Repubblica ove, unitamente ai vari membri della famiglia, svolgono la loro attività.

Pertanto si propone di esaminare l'opportunità di concedere il contributo, nelle misura prevista dal citato articolo 3, anche a favore di coloro che desiderano ricostruire l'abitazione distrutta in altro comune della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:

« Fuori dalle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiranno lo immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune della Repubblica ».